



COMUNE DI PUTIFIGARI
Provincia di Sassari
UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI
Tel. 079/90.50.23 Fax 079/90.50.10
PEC: protocollo.putifigari@legalmail.it

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/1998. ANNUALITA' 2021.

Il Responsabile del Servizio Sociale

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/9 per il pagamento del canone d'affitto per l'annualità 2021;

ART. 1

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al presente bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Putifigari :

- . titolari di contratto di locazione, regolarmente registrato, ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata e occupate a titolo di abitazione principale o,
- . titolari di contratti di locazione, regolarmente registrati, ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, occupate a titolo di abitazione principale (sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione);

Il nucleo familiare deve presentare i seguenti requisiti:

1. avere la residenza anagrafica nel Comune di Putifigari ed essere residenti nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, alla data di presentazione della domanda;

2. non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89;
3. essere titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

La locazione deve:

- Sussistere al momento di presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Si precisa inoltre che:

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

ART. 2

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223.

Ciascun soggetto può far parte di un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- 1) **(FASCIA A):** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a **€ 13.405,08** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. e **l'ammontare del contributo non potrà essere superiore a € 3.098,74.**

- 2) **(FASCIA B):** ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e **l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.**
- 3) **(FASCIA COVID):** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per essere ammessi alla fascia COVID, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale si dichiara di Aver subito, a causa dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Per nuclei familiari dove siano presenti anziani ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati per la fascia A e B, possono essere incrementati di un ulteriore fino ad un massimo del 25%.

Saranno escluse le domande con dichiarazioni reddituale inattendibile e non giustificata (Es. reddito zero o comunque inferiore al canone di locazione).

Le diverse tipologie di reddito (lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito.

Per essere considerata valida l'attestazione ISEE deve essere priva di difformità.

ART.4

DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante autocertificazione, fatta eccezione per quelle che sono relative alla presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap e menomazioni a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte della Commissione di Prima istanza della ASL di competenza, il cui certificato deve essere allegato alla domanda.

Gli aspiranti beneficiari dovranno inoltrare domanda di partecipazione al Comune di Putifigari, sui moduli distribuiti presso gli Uffici comunali e sul sito istituzionale, entro e non oltre 31/12/2021.

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:

- certificazione ISEE corrente o ordinario in corso di validità;
- copia ricevuta di pagamento del canone di locazione 2021;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2021;
- copia di un documento di identità del dichiarante (ai sensi del D.P.R. 445/2000);
- per gli immigrati extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno.

ART. 5
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criterio delle priorità:

1) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%	Punti 2
2) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore al limite previsto per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.	Punti 1
3) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti e da esse certificate, che comportano una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 4	Punti 2
4) Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, certificate da parte dell'autorità competente. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 3	Punti 3
5) Richiedenti ultrasessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando, a condizione che vivano soli o in coppia anche con eventuali minori a carico.	Punti 1
6) Nuclei familiare composti da cinque unità e oltre	Punti 1

ART. 6
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria generale sarà predisposta dal Responsabile del competente Ufficio sulla base dei criteri di cui all'art 5 del presente bando e approvata con propria determinazione ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. E' possibile proporre ricorso entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione.

Eventuali ricorsi possono essere presentati all'Ufficio Servizio Sociali del Comune di Putifigari entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.

ART.7
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica i criteri di cui alla su citata deliberazione regionale.

Ai sensi dell'art.2 del D.M LL. PP del 07.06.1999 i Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel precedente art.1.

L'ammontare del contributo non può eccedere tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo effettivo = € 3.600,00

Canone sopportabile= € 10.000,00 x 14%= € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo= € (3.600,00 – 1.400,00) = € 2.200,0

ART. 8
MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

Considerate le risorse complessivamente disponibili per l'intero territorio regionale, poiché la Regione assegnerà presumibilmente un fondo inferiore al fabbisogno comunale che verrà calcolato al termine della presente procedura, il Comune si riserva di applicare le conseguenti riduzioni sull'importo massimo del contributo assegnato a ciascun beneficiario, prevedendo la ripartizione del fondo proporzionalmente tra gli aventi diritto.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuto regolare pagamento del canone di locazione (copia delle ricevute, copia dei bonifici bancari...); potrà essere presentata un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del proprietario dell'abitazione che attesti la regolarità dei pagamenti, gli importi percepiti e il relativo periodo.

ART. 9
CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

la non cumulabilità del fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come, per esempio, nel caso del Reddito di cittadinanza.

Viceversa la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Per gli effetti di cui all'art. 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, i Comuni, successivamente

all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

L'intero contributo verrà erogato anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

ART. 10

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato entro e non oltre la data del **31 dicembre 2021**.

ART. 11

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune di Putifigari, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.putifigari.ss.it e presso l'ingresso del Comune.

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo protocollo.putifigari@legalmail.it oppure consegnate a mano all'ufficio protocollo dell'ente.

ART.12

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora da eventuali controlli non emerga la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'attestazione dell'invalidità non può essere sostituita da altro documento.

ART. 13

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente bando, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per

l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

ART. 14
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e ai relativi decreti di attuazione e alla Determinazione Direzione Generale- Servizio di Edilizia Pubblica, nonché al bando approvato dall'assessorato ai Lavori Pubblici della RAS con determinazione n. 18853 Rep. N. 723 del 29.05.2018.

Putifigari lì 21/12/2021

Il Responsabile dei servizi sociali

Cuccu Salvatore Antonio

(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93)